

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 26/05/2020

FATTO

Il ricorrente, legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver stipulato il 12 agosto 2016 un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente nell'ottobre 2019, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata degli oneri. Proposto reclamo in data 11 dicembre 2019 senza esito soddisfacente, il ricorrente si rivolge all'Arbitro Bancario Finanziario per chiedere, in applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento, sancito dall'art. 125 - sexies Tub, così come chiarito dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, il rimborso integrale della quota non maturata degli oneri in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.051,13 (somma al netto di € 467,98 riconosciuti in sede di anticipata estinzione), di cui 1.251,25 a titolo di "commissioni accessorie" ed € 267,85 a titolo di "spese fisse". Chiede inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo ed il rimborso delle spese legali, quantificate in € 320,00.

L'intermediario nelle controdeduzioni, confermata l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia conformemente alle allegazioni della parte ricorrente, dichiara di ritenere che la pretesa di parte ricorrente non possa essere accolta in quanto i rimborsi delle commissioni contrattuali sono stati specificamente accettati dalla parte ricorrente al momento della sottoscrizione del finanziamento, secondo un criterio ritenuto valido dal Collegio di Coordinamento ABF (già n. 10003/16 e, di recente, 26529/19). Diversamente,



le spese di istruttoria non sono oggetto di retrocessione, in quanto aventi natura *up front* secondo il consolidato orientamento dei Collegi.

Precisa di ritenere che i principi espressi dalla decisione CGUE *Lexitor* non possano trovare applicazione diretta nel nostro ordinamento e di contestare pertanto l'applicabilità della decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019 che, tra – l'altro – nel riconoscere nel caso di specie la rimborsabilità di commissioni di istruttoria aventi valore superiore a € 1.700,00, ha specificato di non aver risolto con carattere "esaustivo" il dibattito sul rimborso delle voci commissionali.

Secondo parte resistente tale impostazione sarebbe confermata dalle indicazioni diffuse dall'Autorità di Vigilanza, che nella comunicazione del 4/12/2019 ha fatto espresso riferimento ai finanziamenti in essere e non a quelli estinti. Conclude specificando di non ritenere meritevole di accoglimento la richiesta sul rimborso delle spese di lite, come da consolidato orientamento ABF, precisando infine che non residuano rate indebitamente trattenute dopo la cessione.

Chiede il rigetto del ricorso perché infondato.

Parte ricorrente espressamente dichiara di non voler replicare alle controdeduzioni.

DIRITTO

La controversia verte sulla nota questione del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata degli oneri corrisposti a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione prodotta il contratto oggetto di controversia risulta stipulato il 12 agosto 2016 ed estinto dopo 34 rate sulle 84 complessive. Nel conteggio estintivo risultano abbuonati € 1.621,45 a titolo di interessi corrispettivi non maturati (TAN: 4,208%, a fronte di € 4.369,78 complessivi) ed € 467,98 a titolo di "ristoro voci".

Il Collegio richiama in via preliminare (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019, in base alla quale la sentenza è "immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi") la decisione della Corte di Giustizia Europea (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), in base alla quale il diritto al rimborso degli oneri non goduti di cui all'art. 16, par. 1, dir. 2008/48/CE risulterebbe "sminuito" qualora si ritenesse che "la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto". In altre parole, secondo gli orientamenti dell'ABF, dei soli costi qualificabili *recurring* (Cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 6167/2014 e n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016). La Corte ha pertanto inequivocabilmente stabilito che il diritto previsto dall'art. 125^{sexies} Tub, norma che ha recepito nel nostro ordinamento la previsione europea, "include tutti i costi posti a carico del consumatore", vale a dire anche i costi qualificabili *up front*.

Nella medesima decisione la Corte ha tuttavia riconosciuto che la formulazione della norma "non permette di stabilire la portata esatta della riduzione del costo totale del credito prevista", senza fornire ulteriori indicazioni. Sul punto è intervenuto il Collegio di Coordinamento, stabilendo il principio in base al quale il criterio applicabile ai costi *up front*, in mancanza di un criterio contrattuale alternativo, che dovrà in ogni caso basarsi su un principio di proporzionalità, "deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità", "mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019). Il Collegio, per quanto attiene il calcolo dei costi di natura *up front*, ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi



corrispettivi “costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale” (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Con riferimento alla natura delle commissioni contrattualmente previste ed oggetto di controversia il Collegio, in conformità con l’orientamento più recente dei Collegi Territoriali, ritiene la clausola relativa alle “Spese di istruttoria” *up front*, in quanto sufficientemente specifica nell’individuare le attività oggetto di remunerazione, tutte di natura prodromica rispetto alla conclusione del contratto, facendo invero sì riferimento generico, in conclusione, “ad ogni altro costo” ma precisando “connesso al perfezionamento del contratto” e pertanto indubitabilmente legato alla fase genetica dello stesso (in senso conforme cfr. Collegio di Torino, decisione n. 10540/2017). In merito alle “Commissioni rete distributiva”, che appaiono comprendere attività di natura tanto *up front* quanto *recurring*, il Collegio, conformemente a quanto stabilito dal Collegio di Coordinamento, ribadisce il principio per il quale è legittima la clausola contrattuale con cui sono determinati *ex ante* i futuri costi *recurring* e la loro distribuzione nel corso del tempo (Cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 10003/2016). Nel caso in esame, l’art. 8 delle condizioni generali di contratto prevede, per il caso di estinzione anticipata del prestito, l’abbuono degli interessi, delle “Commissioni rete distributiva” “con i criteri e nella misura prevista” da un “Piano annuale di rimborso interessi e commissioni”, sottoscritto dal cliente, dal quale risulta che la quota parte delle “Commissioni rete distributiva” qualificabile come *recurring*, è pari al 60% dell’importo complessivo di tale voce di costo, mentre il restante 40% ha natura *up front*, ed in caso di estinzione deve pertanto, alla luce dei più recenti orientamenti, essere rimborsato secondo i criteri contrattuali previsti per il rimborso degli interessi corrispettivi.

Alla stregua dei principi e criteri su enunciati, tenuto conto dei rimborsi già effettuati in sede di conteggio estintivo, la somma da rimborsare risulta pari ad € 478,94, che non coincide con la somma (€ 1.051,13) richiesta dalla parte ricorrente, la quale ha effettuato i calcoli utilizzando il *pro rata* lineare, calcolata come da tabella:

Durata del prestito in anni	7	Tasso di interesse annuale	4,21%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,52%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,10%

rate pagate	34	rate residue	50	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva (componente up front - 40%)				840,84	Upfront	37,10%	311,97		311,97
Commissione rete distributiva 60%				1.261,26	Criterio contrattuale	***	467,98	467,98	0,00
Spese di istruttoria				450,00	Upfront	37,10%	166,96		166,96
Totale				2.552,10					478,94

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014); accertato infine che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente (cfr. Collegio di Coordinamento decisione n. 6167 del 2014)

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 478,94, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA